SENTENZA N. 56/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

Grazia BACCHI	Presidente
Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 4997** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti del sig.:

OMISSIS (C.F. OMISSIS), residente in OMISSIS, OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Taddei (c.f. TDDGRL66T29L378V) con studio in Trento, viale S. Francesco d'Assisi n. 14, avvgabrieletaddei@recapitopec.it, presso il quale è domiciliato;

- **esaminati** tutti gli atti ed i documenti di causa;

- **uditi**, alla pubblica udienza del 23 settembre 2026, con l'assistenza del segretario dott. Bruno Mazzon, il magistrato relatore cons. Massimo Agliocchi, il Pubblico ministero nella persona Procuratore regionale cons. Gianluca Albo, nonché l'avv. Gabriele Taddei per il convenuto.

FATTO

1.1 Con atto di citazione depositato il 18/03/2026 la Procura regionale ha chiamato in giudizio il sig. OMISSIS in qualità di OMISSIS della

Provincia autonoma di Trento contestando, a titolo di dolo, un danno complessivo di euro 12.133,04, di cui euro 10.133,04 riferiti ad emolumenti per prestazioni lavorative ritenute illegittimamente rese ed euro 2.000,00 per danno all'immagine.

L'attività istruttoria della Procura è stata attivata a seguito di denuncia di danno erariale inviata dalla Provincia autonoma di Trento e sulla base della comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. della Procura della Repubblica di Trento in riferimento al procedimento penale OMISSIS con cui sono stati contestati, tra gli altri, anche al convenuto, vari delitti (artt. 319, 321 c.p.; 110, 479 c.p.; 110, 615 ter c.p.) connessi, sostanzialmente, ad un sistema finalizzato ad eludere gli obblighi di certificazione verde all'epoca previsti per contenere la diffusione da Covid-19.

In citazione vengono riportati alcuni stralci delle indagini penali dalle quali emerge sia l'utilizzo da parte del OMISSIS, dal mese di ottobre 2021, di green pass base senza eseguire il tampone, sia l'ottenimento, da gennaio 2022 e dietro corrispettivo (250 euro), di un green pass avanzato (da guarigione), parimenti senza effettuare il tampone.

Per i fatti descritti è stata emessa dal GUP del Tribunale di Trento, anche nei confronti del OMISSIS, sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (sent. n. 323/2025), decisione divenuta irrevocabile il 15/10/2025.

La Procura riferisce altresì che il procedimento disciplinare subito dal sig. OMISSIS, per i medesimi fatti, è stato recentemente definito con applicazione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione nella

misura di giorni novanta.

La responsabilità amministrativa contestata deriverebbe dalla violazione dolosa degli obblighi di servizio in quanto il convenuto, pur non essendo giuridicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni, aveva nascosto il suo stato di incompatibilità al fine di percepire una retribuzione non dovuta, inducendo in errore l'amministrazione e cagionandole un danno erariale.

In citazione viene esaminata la normativa emergenziale, sia nazionale che provinciale di recepimento, laddove si prevedeva l'obbligo di esibizione del green pass (prima base, poi rafforzato) per accedere al posto di lavoro (anche in modalità agile) e si stabiliva che, in mancanza di certificazione, il lavoratore veniva considerato assente ingiustificato con diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza conseguenze disciplinari, ma senza retribuzione. La Procura evidenzia inoltre che tale eccezionale disciplina è stata confermata dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 199/2025 e n. 15/2023.

Ciò posto, per l'attore il convenuto avrebbe indebitamente percepito i seguenti emolumenti:

1. dal mese di ottobre 2021 per 20 giornate lavorative (ossia 10 certificazioni base conseguite senza effettuare i test), corrispondenti ad un danno di euro 3.086,82. Tale importo è stato determinato in accoglimento della richiesta difensiva, formulata in fase pre processuale, di parziale rideterminazione del danno;

2. dal 10/01/2022 al 23/01/2022 per il periodo di smart working, corrispondente ad un danno di euro 2.666,16;

3. dal 24/01/2022 fino al sequestro del green pass (avvenuto in data 16/02/2022), pari ad un danno di euro 4.380,06;

Oltre al danno patrimoniale (complessivi euro 10.133,04) la Procura contesta anche il danno all'immagine nella misura di euro 2.000,00, tenuto conto dell'ampia eco mediatica riservata a tale vicenda, determinando ciò, in tesi attorea, un vulnus alla credibilità esterna e interna alla Provincia autonoma di Trento. La quantificazione del danno all'immagine (euro 2.000,00) tiene conto della gravità dei delitti commessi e della posizione funzionale del OMISSIS.

1.2 Con comparsa depositata il 02/09/2026 si è costituito in giudizio il sig. OMISSIS sostenendo l'assenza di danno erariale, in quanto la Provincia autonoma di Trento si sarebbe comunque avvantaggiata della prestazione lavorativa del OMISSIS. Inoltre, la Provincia avrebbe risparmiato gli emolumenti da versare ad altro dipendente in sostituzione del OMISSIS.

Replicando alla tesi attorea, il convenuto sostiene che l'assenza di un requisito di natura meramente sanitaria non potrebbe escludere l'utilità della prestazione lavorativa comunque resa e che tale requisito aveva natura pubblicistica, non in grado di intaccare il rapporto di lavoro civilistico.

Si sostiene che in quel periodo i datori di lavoro potevano escludere dal servizio i lavoratori privi del requisito sanitario, ma non avrebbero invece avuto "*il diritto di usufruire gratuitamente della prestazione lavorativa che fosse stata effettivamente prestata dal lavoratore stesso, nonostante l'assenza di detto requisito*". Ciò determinerebbe la carenza

di danno secondo le regole proprie della responsabilità civile, contrattuale o extra contrattuale.

Anche la sentenza della Corte costituzionale n. 199/2025 viene letta come riferita solo al caso in cui il lavoratore non abbia lavorato e non sia stato retribuito in quanto non ammesso al luogo di lavoro.

In subordine alla tesi della mancanza del danno, la difesa chiede l'applicazione della *compensatio lucri cum damno* da cui deriverebbe l'intera compensazione del danno subito in ragione del corrispondente vantaggio economico conseguito dall'ente datore di lavoro, ovvero una sensibile riduzione del danno da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..

In ulteriore subordine, in caso di condanna del convenuto alla restituzione delle retribuzioni percepite, la difesa eccepisce l'arricchimento senza causa dell'amministrazione.

Il danno all'immagine non viene contestato nell'*an*, ma si chiede una diminuzione del *quantum* a euro 1.000,00, come avvenuto nel processo penale.

1.3 All'odierna udienza il PM e il difensore della parte convenuta hanno sinteticamente richiamato le loro argomentazioni e ribadito le rispettive conclusioni, come riportato nel verbale d'udienza.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.1 La Procura regionale contesta al sig. OMISSIS, in qualità di OMISSIS della Provincia autonoma di Trento, di aver indebitamente percepito retribuzioni non spettanti in quanto rese in violazione degli

obblighi emergenziali all'epoca vigenti.

2.2 La domanda attorea va accolta, per le ragioni di seguito indicate.

2.3 Preliminarmente va rilevato che non vi è alcuna contestazione sull'illiceità della condotta posta in essere dal convenuto (utilizzo di falsi green pass base e avanzato) e la stessa risulta ampiamente comprovata dalla documentazione versata in giudizio. Condotta, peraltro, già sanzionata sia dalla giustizia penale, sia con procedimento disciplinare della Provincia autonoma di Trento.

Invero, dalle indagini penali è emerso che il OMISSIS, unitamente a molti altri soggetti, ha frequentato il laboratorio di analisi di OMISSIS gestito dal sig. OMISSIS e dalla moglie OMISSIS, al fine di eludere gli obblighi di certificazione verde previsti dalla normativa dell'epoca per il contenimento della diffusione del COVID-19, conseguendo falsi esiti negativi o positivi ai test diagnostici. Come risulta in atti, l'imputazione penale si è basata prevalentemente su intercettazioni telefoniche audio/video ed ambientali, ma anche su dichiarazioni di natura sostanzialmente confessoria rese dallo stesso OMISSIS, riscontrate da coincidenti dichiarazioni della sig.ra OMISSIS (v. all. 1.6 atto di citazione).

Risulta pertanto provata, a carico del convenuto, la condotta illecita contestata, consistente nell'utilizzo di falsi green pass (base ed avanzato) senza l'effettuazione di alcun tampone. Non vi è, quindi, alcun dubbio che il convenuto sia risultato privo della prescritta certificazione nello svolgimento del lavoro, come attestato dalle indagini penali e dagli esiti del procedimento disciplinare.

2.4 Parimenti pacifica tra le parti è la qualificazione dell'elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità amministrativa in termini di dolo.

Risulta evidente la coscienza e la volontà del comportamento posto in essere. Le dichiarazioni confessorie rese dal OMISSIS in fase di indagini penali confermano la piena consapevolezza e volizione dall'azione compiuta, sia nel momento in cui otteneva il green pass (base o avanzato) senza effettuare alcun tampone, sia quando la certificazione falsa veniva mostrata al datore di lavoro per poter svolgere la prestazione lavorativa e percepire una retribuzione non spettante.

Del tutto irrilevante è, invece, la malattia oftalmica dichiarata in fase di indagini penali (e ribadita all'odierna udienza), per la quale lo stesso OMISSIS riconosce che essa non era idonea a configurare una causa di esenzione dall'obbligo vaccinale (oltretutto è emerso che lo stesso abbia contattato il laboratorio del OMISSIS per ottenere la falsa certificazione anche in favore dei due figli e del compagno della figlia, senza giustificazione alcuna).

2.5 La difesa del convenuto si concentra, invece, sulla configurabilità e sulla quantificazione del danno erariale, in particolare del danno patrimoniale, tenuto conto che il OMISSIS ha, in concreto, eseguito la prestazione lavorativa, ancorché privo dei requisiti, allora prescritti, dalla disciplina emergenziale e, quindi, la Provincia avrebbe, in ogni caso, beneficiato del lavoro svolto.

2.6 Risulta pertanto essenziale esaminare il quadro normativo che

disciplinava lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso le pubbliche amministrazioni durante il periodo emergenziale preso in considerazione (ottobre 2021 – febbraio 2022), rimarcando, sin d'ora, che si è trattato, come a tutti ben noto, di una fase storica estremamente complessa ed anche tragica, che ha inevitabilmente determinato scelte legislative severamente impattanti sulle libertà personali al fine della tutela della salute ed incolumità pubblica.

In base all'art. 1, c. 1, del D.L. n. 127/2021, che ha inserito l'art. 9-quinquies nel D.L. 52/2021, riguardante l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, "*Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*".

Il medesimo articolo, al c. 6, stabiliva poi quanto segue: "*Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso*

della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati". Con il D.L. n. 1/2022, entrato in vigore il giorno 8 gennaio 2022, a seguito della proroga dello stato emergenziale, sono stati inseriti gli articoli 4-quater e 4-quinquies al D.L. n. 44/2021, con cui è stata disposta l'estensione, dal 15 febbraio 2022, dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni imponendo, per l'accesso ai luoghi di lavoro, il possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o da avvenuta guarigione. Inoltre, è stato ribadito (al c. 4) che "*I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti*

la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati".

Tale disciplina è stata puntualmente recepita da varie circolari della Provincia autonoma di Trento, di cui si è dato conto in atto di citazione.

2.7 Come è evidente, si è trattato di una normativa urgente e del tutto eccezionale, che ha avuto origine dalla dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale dell'OMS del 30 gennaio 2020, immediatamente seguita dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per rischio sanitario adottata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e poi ancora dalla dichiarazione dell'OMS del 11 marzo 2020 con cui l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Tale contesto, del tutto straordinario e di assoluta emergenza, è perfettamente ricostruito e descritto, nella sua *ratio* essenziale, dalle sentenze della Corte costituzionale n. 14/2023, n. 15/2023 e n. 199/2025 che hanno ritenuto la complessiva disciplina legislativa sull'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro non irragionevole, non sproporzionata, né discriminatoria e pienamente conforme a Costituzione, avendo attuato un corretto bilanciamento tra l'interesse individuale e quello collettivo (art. 32 Cost.) fondato sul dovere di solidarietà (art. 2 Cost.).

In particolare, come puntualmente riportato nell'atto di citazione, la sentenza della Consulta n. 199/2025, richiamando la precedente sentenza n. 15/2023, ha ribadito "*che «[i]l diritto fondamentale al lavoro,*

garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto liberamente di non adempiere all'obbligo vaccinale, non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica (…)» [….].

Nell'obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'obbligo di vaccinazione viene, infatti, a integrare ex lege il contratto di lavoro, configurandosi come un ulteriore obbligo inerente al rapporto di lavoro. Si è, così, testualmente precisato che «[a]ll'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-Cov-2» [….].

Se, pertanto, tale obbligo resta inadempiuto dal lavoratore per una sua scelta individuale, la prestazione da questo offerta «non è conforme al contratto, come integrato dalla legge» e, pertanto, deve ritenersi «giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro» e «lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto» [….]. In altri termini, come chiarito dalla richiamata sentenza, la mancata corresponsione della retribuzione è coerente con il sinallagma contrattuale, che, così come integrato dalla legge a tutela

della salute e della sicurezza dei lavoratori, richiede il rispetto degli obblighi di prevenzione sanitaria imposti dalle disposizioni censurate".

2.8 Riassumendo, il contesto emergenziale dell'epoca ha consentito al legislatore, con scelta giudicata pienamente conforme a Costituzione, di (etero) integrare i contratti individuali di lavoro imponendo, per l'espletamento della prestazione lavorativa, dapprima, per chi non si era già spontaneamente vaccinato, l'effettuazione ripetuta di tamponi di verifica dell'eventuale contagio (green pass base) e, in seguito, per gli ultracinquantenni, la sottomissione all'obbligo vaccinale o alla dimostrazione di guarigione dalla malattia (green pass avanzato). La richiamata legislazione stabiliva, inoltre, sempre in conformità a Costituzione, che il volontario inadempimento di tali obblighi contrattuali avrebbe determinato la non conformità della prestazione lavorativa con conseguente non ammissione al lavoro e privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.

2.9 Pertanto, va condivisa la tesi della Procura secondo cui, alla luce della normativa sopra riportata ed in considerazione della prioritaria esigenza di tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori, il requisito vaccinale (green pass base o avanzato) costituiva, in quello specifico periodo storico, un presupposto di idoneità giuridica e sanitaria della prestazione lavorativa. Ed il comportamento del convenuto, che ha artificiosamente simulato il possesso della prescritta certificazione, ha certamente determinato sia un potenziale grave pericolo per la salute pubblica e dei lavoratori, sia la compromissione del sinallagma contrattuale e, quindi, un esborso retributivo non dovuto, in quanto tale

causativo di un danno erariale per l'ente pubblico.

2.10 In tal senso sono assai chiare le citate sentenze della Corte costituzionale nelle quali è stato evidenziato che l'obbligo vaccinale, integrando *ex lege* il contratto di lavoro, ha determinato il sorgere di un ulteriore obbligo inerente al rapporto di lavoro. Per cui, all'epoca, non potevano essere accettate prestazioni lavorative non conformi al sinallagma contrattuale come etero integrato e perciò non spettava al lavoratore alcuna retribuzione in caso di violazione della disciplina vaccinale.

Pertanto, diversamente da quanto affermato dalla difesa del convenuto, il requisito di natura pubblicistica sanitaria (green pass) ha incisivamente intaccato il rapporto di lavoro privatistico, integrandolo e stabilendo un vincolo non eludibile dal lavoratore (che non poteva avere accesso al lavoro senza la prescritta certificazione) e dal datore di lavoro (che era legittimato a non accettare le prestazioni lavorative e a "congelare" il rapporto di lavoro senza riconoscere alcuna retribuzione).

Tenuto conto che il OMISSIS ha reso la sua attività lavorativa esclusivamente in base ad una certificazione falsa, violando le regole contrattuali ed il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, risulta evidente che egli ha percepito retribuzioni non spettanti, con contestuale danno erariale per la Provincia.

3. Passando ora alla determinazione del *quantum*, la pretesa attorea per danno patrimoniale corrisponde agli emolumenti indebitamente percepiti dal OMISSIS in tre distinti periodi, per un ammontare complessivo di euro 10.133,04, secondo i conteggi elaborati dalla

Procura sulla base dei documenti forniti dalla Provincia (all. 6.7, 6.12, 6.13 atto di citazione).

3.1 Tale quantificazione del danno (patrimoniale) non viene specificamente contestata dalla parte convenuta che però chiede l'applicazione della *compensatio lucri cum damno* sostenendo che il danno subito dalla Provincia dovrebbe essere interamente compensato, giacché il datore di lavoro ha comunque, in concreto, beneficiato dell'attività lavorativa svolta dal OMISSIS, conseguendo un vantaggio economico che, ove non riconosciuto, determinerebbe altresì un'ipotesi di arricchimento senza causa per l'amministrazione.

3.2 L'eccezione non può essere accolta per le seguenti ragioni.

3.2.1 Va, innanzitutto, rilevato, d'ufficio (Cass. Civ., Sez. Lavoro, ord. n. 12868/2024 e sent. n. 25169/2019), che non può trovare applicazione l'art. 2126 del c.c. (norma evocabile anche in caso di datore di lavoro pubblico, v. Corte cost., sent. 8/2023, che richiama Cass. Civ. ord., n. 32263/2021 e ord. n. 21523/2018) nella parte in cui prevede la tutela (protezione) del lavoratore per prestazioni di fatto rese in caso di nullità o annullamento del contratto, posto che tale disposizione fa espressamente salve le ipotesi in cui "*la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa"*.

È infatti evidente che la nullità del rapporto di lavoro tra il OMISSIS e la Provincia autonoma di Trento, in quello specifico periodo storico, sia derivata da illiceità della causa (art. 1418, c. 2, c.c. e art. 1343 c.c.) in quanto contraria alle norme imperative fondamentali e di ordine pubblico recate dalla richiamata legislazione emergenziale e dallo stesso

ordinamento del personale provinciale che tali disposizioni aveva puntualmente recepito.

In applicazione di quanto statuito dalla sent. n. 296/1990 della Corte costituzionale (ed ancor prima dalla Cass. SS.UU. sent. n. 1609/1976) il Collegio ritiene che nel caso di specie si sia concretizzata un'ipotesi di "*illiceità in senso forte*", in quanto l'illiceità della causa per manifesta violazione della disciplina emergenziale a tutela della salute pubblica e della sicurezza del lavoro ha certamente determinato un "*contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento"* (v. Appello, Sez. II, sent. n. 63/2026; questa Sezione, sent. n. 58/2021).

In sostanza, la tutela del lavoratore recata dall'art. 2126 c.c. presuppone una lecita costituzione ed esecuzione del rapporto di lavoro e la norma codicistica, in conformità agli articoli 35 e 36 della Costituzione, mira a proteggere esclusivamente il lavoratore che in buona fede abbia svolto le sue mansioni di fatto. Dunque, nel caso in esame, tale forma di tutela è radicalmente preclusa, avendo il lavoratore intenzionalmente e reiteratamente violato la normativa emergenziale dell'epoca all'esclusivo fine di trarne un indebito vantaggio (v. Appello, Sez. II, sent. n. 568/2018; Sicilia, sent. n. 211/2021; Bolzano, sent. n. 27/2026).

3.2.2 Analogamente, la predetta grave illiceità, non consente di attribuire neppure un indennizzo da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 del c.c., dovendosi perciò respingere anche tale eccezione della parte convenuta. (v. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 33954/2023 laddove si afferma: *"Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art.*

2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.").

3.2.3 Venendo ora alla richiesta di applicazione dell'art. 1, c. 1-bis, della L. n. 20/1994 (*compensatio lucri cum damno*) il Collegio, pur riconoscendo che recente giurisprudenza di questa Corte, nella quantificazione del danno, tende a dare ampia applicazione al dettato normativo laddove fa riferimento ai "*vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata […]*" anche a fronte di condotte illecite e dannose (v. Appello, Sez. II, sent. n. 63/2026 e n. 75/2026; Appello, Sez. I, n. 152/2026; Lombardia, sent. n. 97/2024 e n. 124/2024; Piemonte, sent. n. 122/2024, Bolzano, sent. n. 27/2026; in senso contrario si veda Appello, Sez. I, sent. n. 527/2017, Sez. II, sent. n. 259/2020 e n. 568/2018, Appello Sicilia, sent. n. 243/2012; Lombardia sent. n. 76/2024 e 138/2023; Sez. Toscana, sent. n. 463/2021; Bolzano, sent. n. 26/2010), ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per il riconoscimento di alcuna *utilitas* in favore della

Provincia autonoma di Trento, né tanto meno in favore della "*comunità amministrata*".

Ciò in quanto, nel caso in esame, del tutto peculiare e profondamente diverso dalle fattispecie che hanno dato luogo al recente orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato (accesso all'impiego mediante la produzione di titoli di studio o di cultura falsi, talvolta in presenza di altri titoli astrattamente idonei e per prestazioni fungibili, meramente esecutive e non di alta professionalità o specializzazione), la valutazione dell'eventuale *utilitas* della prestazione (illecita e dannosa), comunque resa all'amministrazione, è già stata effettuata, in termini negativi, dal legislatore emergenziale. Il Collegio intende affermare che il comportamento illecito di coloro che, per una scelta personale e con una condotta fraudolenta, hanno reso prestazioni lavorative proibite dalla legge e dal contratto di lavoro al fine di ottenere una retribuzione non spettante, non possono aver restituito alcun vantaggio al datore di lavoro pubblico. Invero, il disvalore o la disutilità di tali comportamenti, che, non va dimenticato, potrebbero aver posto in grave pericolo la salute pubblica o di altri lavoratori, ha ampiamente superato, per scelta legislativa, le eventuali utilità di fatto conseguite dall'amministrazione. Si ribadisce che la disciplina emergenziale era palesemente finalizzata alla tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori, come più volte rimarcato dalla Corte costituzionale (sopra citata) e, quindi, è stato lo stesso legislatore emergenziale che ha già ritenuto, a monte, l'impossibilità di riconoscere alcuna utilità alle prestazioni lavorative di fatto rese in aperta violazione del divieto di legge (ed anzi pericolose,

per la "*collettività amministrata*"). Ragionando altrimenti, si arriverebbe alla paradossale conseguenza di riconoscere, a livello retributivo, prestazioni lavorative affatto proibite, in quanto potenzialmente in grado di porre in serio pericolo la salute pubblica e l'incolumità dei lavoratori.

Inoltre, come condivisibilmente rilevato dalla Sez. II d'Appello, sent. n. 92/2026, non va dimenticato che "*la Corte costituzionale ha reiteratamente evidenziato che la responsabilità amministrativa, pur non smarrendo la sua natura risarcitoria di fondo, comunque presenta un carattere composito, in ragione del concorrere di "elementi restitutori e di deterrenza", dunque anche lato sensu sanzionatori, (tra le più recenti, sentenze n. 132/2024, 123/2023 e n. 203/2022), di talchè si discosta dall' "archetipo della comune disciplina civilistica" (sent. n.132/2024), sia della responsabilità aquiliana che contrattuale*".

4. Pertanto, in conclusione, sul punto, il danno patrimoniale va determinato nella misura di **euro 10.133,04**, come da richiesta dell'attore.

5. Per quanto attiene al danno all'immagine, la parte convenuta non contesta l'*an*, ma solamente il *quantum*, chiedendone il dimezzamento da 2.000,00 euro a 1.000.00 euro, come già avvenuto nel processo penale in favore dell'Azienda sanitaria.

5.1 Va preliminarmente rilevato che il Requirente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale del OMISSIS (sent. n. 323/2025 Tribunale di Trento, doc. 3 atto di citazione), resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (sull'utilizzabilità nel processo contabile, anche post riforma Cartabia, del materiale probatorio emerso nel processo

penale, in base al principio di circolarità delle prove, si veda, *ex multis*, Appello, Sez. II, sent. n. 237/2023 e 279/2023; Sez. I, sent. n. 157/2026). Si aggiunge che la condanna ha avuto riguardo delitti (artt. 319, 321 c.p.; 110, 479 c.p.; 110, 615 ter c.p.) che, per la loro natura e in considerazione dei beni giuridici lesi, hanno certamente determinato un danno all'immagine della pubblica amministrazione (v. Sezioni Riunite, sent. n. 3/2026/QM/PROC).

Inoltre, è stata fornita dal Requirente adeguata prova in ordine alla lesione all'immagine subita dalla Provincia autonoma di Trento conseguente al comportamento illecito posto in essere dal convenuto (all. 5.1 atto di citazione). Ciò in quanto la vicenda ha avuto ampia diffusione mediatica da cui è indubbiamente derivato un *vulnus* alla credibilità esterna (diminuita considerazione nell'opinione pubblica) ed interna (riflessi negativi sui colleghi della stessa amministrazione).

5.2 In ordine alla quantificazione del danno, non sussistono elementi per accogliere la richiesta della difesa, dovendosi ritenere che la determinazione del danno formulata dalla Procura sia equa e persino mite, alla luce della gravità della condotta posta in essere dal convenuto che con il suo comportamento ha arrecato un potenziale pericolo all'incolumità pubblica, ha determinato l'inflizione di una condanna penale e anche disciplinare e ha contribuito a suscitare ampio clamore mediatico.

Oltretutto, l'applicazione rigorosa dell'art. 1, c. 1-sexies, della L. n. 20/1994, avrebbe potuto, in ipotesi, anche portare alla determinazione del danno all'immagine in misura assai più elevata, visto che esso "*si*

presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente", laddove, nel caso di specie, l'utilità illecitamente percepita dal OMISSIS poteva anche, verosimilmente, corrispondere agli stipendi indebitamente percepiti.

5.3 Il danno all'immagine va dunque quantificato nella misura di euro 2.000,00, come da richiesta della Procura.

6. In conclusione, la domanda attorea va integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la responsabilità amministrativa del sig. OMISSIS per il danno arrecato alla Provincia autonoma di Trento nella misura di **euro 12.133,04.**

Vertendosi in fattispecie di danno cagionato con dolo, non trova applicazione l'art. 1, c. 1-octies, della L. n. 20/1994 (come recentemente integrata e modificata dalla L. n. 1/2026).

6.1 La somma da risarcire dovrà essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT, precisamente l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con decorrenza dalla maturazione del diritto – e cioè dal momento del fatto illecito, rinvenibile nel caso specifico dal pagamento delle retribuzioni non dovute – fino alla data di deposito della presente decisione.

6.2 Vanno inoltre corrisposti gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1282, 1° c., c.c., dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione

dell'art. 31, c. 5, c.g.c.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attorea e condanna il sig. OMISSIS al pagamento di **euro 12.133,04 (dodicimilacentotrentatré/04)** in favore della Provincia autonoma di Trento.

L'importo sopra indicato dovrà essere incrementato di rivalutazione monetaria, come indicato in motivazione, oltre ad interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Il convenuto è altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato che sono quantificate, a cura della Segreteria, come da nota a margine della presente sentenza.

Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026.

Il Cons. estensore	**Il Presidente**
(Massimo AGLIOCCHI)	(Grazia BACCHI)
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29 settembre 2026

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

DECRETO

Si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a cura della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza, l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

Il Presidente

(Grazia BACCHI)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 29 settembre 2026

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

Trento, 29 settembre 2026

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE/

SÜDTIROL - SEDE DI TRENTO

SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 e s.m.i. (C.G.C.), le spese di giudizio in favore dello Stato sono liquidate in €. 266,20 (duecentosessantasei/20).

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente